



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. URB/405/PA

N. 2906 Registro Generale

Data 06 dicembre 2023

OGGETTO :

AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 40, PARTICELLE 188 (PARTE), 500 E 501 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO RELATIVAMENTE AL CREDITO MATURATO PRIMA DELLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, CON RICHIESTA DI PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE PER LA PARTE MATURATA SUCCESSIVAMENTE, E DOMANDA DI RESTITUZIONE E/O RIVENDICA DELL'IMMOBILE EX ART. 201 E SS CODICE CRISI IMPRESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto sindacale n. registro 10 del 31/05/2023 prot. I n. 11350 del 01/06/2023 di nomina del Responsabile del V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, a decorrere dal 01/06/2023 e fino al termine del mandato del Sindaco, dell'arch. Alessandro Veronese quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023 per il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Savona n. 38768 emesso in data 30 agosto 2023 con il quale è stato sospeso il Consiglio Comunale di Vado Ligure ed è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto in quiescenza Dott. Maurizio Gatto, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/08/2023 avente ad oggetto "Conferma degli atti di nomina dei Responsabili dei Settori incaricati di Elevata Qualificazione" citati nel medesimo atto;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 14/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2023/2025, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione di C.C. n. 20 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di G.C. n. 36 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2023/2025;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), il quale svolge altresì le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 3 del "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI";

RICHIAMATA la deliberazione n.144 del 07/12/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha disposto:

- a) di revocare ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29/03/2022 recante "Linee di indirizzo per l'affidamento in locazione per anni sei, ai fini della realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti inerti non pericolosi, dell'area di proprietà comunale sita in Vado Ligure (SV), Loc. San Genesis, Via Montegrappa s.n.c., censita nel Catasto Terreni al foglio 40, particelle 163 (parte), 188 (parte) e 310 (parte)";
- b) di fornire indirizzo volto ad adibire l'area in oggetto - previa approvazione, se necessario, di apposita variante urbanistica - a deposito comunale di mezzi e materiali;
- c) di autorizzare il Sindaco ad agire in giudizio e a promuovere le procedure costituenti condizione di procedibilità dello stesso per ottenere la formale riconsegna al Comune e il completo sgombero

della suddetta area di proprietà comunale attualmente identificata al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio di mappa 40, particelle 188 (parte), 500 e 501;

d) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un legale abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

DATO ATTO:

- CHE, con la determinazione n. 2996 Reg. Gen. del 13/12/2022, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha conferito allo Studio Flick Associazione Professionale, con sede in Genova (C.F. 95115500100 - P. IVA 01770950994), l'incarico professionale relativo alla fase di mediazione e negoziazione assistita per ottenere la formale riconsegna al Comune e il completo sgombero dell'area di proprietà comunale identificata al Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio di mappa 40, particelle 188 (parte), 500 e 501;
- CHE il Comune di Vado Ligure, assistito dallo Studio Flick, ha attivato presso la Camera di Conciliazione / Mediazione della Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona, la Procedura di Mediazione n. 10/23 che si è conclusa in data 28 luglio 2023 con esito negativo;
- CHE i legali dello Studio Flick, con nota del 20/10/2023 acquisita agli atti al prot. n. 22958 in data 08/11/2023, avuto riguardo alla necessità di avviare azione giudiziaria nei confronti della precedente locataria, nel frattempo posta in liquidazione giudiziale, per il rilascio dell'area di proprietà comunale sopra menzionata, di cui al contratto di locazione del 28/05/2010, al fine di individuare con esattezza la tipologia di domanda azionabile e il foro competente per materia (Tribunale Ordinario oppure Tribunale Fallimentare), dopo aver svolto le necessarie ricerche dottrinali e giurisprudenziali sul punto hanno rilevato quanto segue:

"Secondo un orientamento relativamente risalente ma condiviso della Corte di Cassazione "[...] la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare deve essere affermata limitatamente alla domanda risarcitoria, che ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni dell'art. 24 della cosiddetta legge fallimentare, e non è soggetta alla "vis attractiva" della competenza sulla domanda accessoria, con la conseguenza che deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui si trovi l'immobile locato [...]" (Sent. 20350 del 21/10/2005; anche Sent. 19494 del 06.10.2005, Sent. 8972 del 19.04.2011).

In altri termini, secondo l'orientamento sopra menzionato, il locatore dovrebbe agire in sede ordinaria per far valere la risoluzione del contratto di locazione e chiedere il rilascio del bene, mentre in sede fallimentare dovrebbe agire "solo" per ottenere il riconoscimento dei crediti maturati in suo favore e/o comunque per il risarcimento del danno.

Tuttavia, anche alla luce della riforma del diritto fallimentare che ha visto l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, nonché degli sviluppi più recenti della giurisprudenza, parrebbe invece ora più corretto introdurre tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto l'accertamento del diritto al rilascio dell'immobile nei confronti della società nel frattempo fallita agendo nei confronti del curatore fallimentare che sia subentrato al conduttore fallito, sia per ottenere il rilascio dell'immobile locato, sia per richiedere l'accertamento del diritto agli eventuali corrispettivi, in quanto la prima azione costituirebbe antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento/restituzione (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2990; Nardone R., La convalida dello sfratto, 2022).

Anche alla luce di protocolli operativi da ultimo elaborati dai Tribunali (cfr. ad es. Tribunale di Modena - Ord. Avv. Modena 27.11.2020), "se il contratto di locazione è stato stipulato dal fallito per soddisfare esigenze non abitative, le domande del locatore volte ad ottenere il rilascio dell'immobile - per risoluzione, cessazione, recesso, invalidità, inefficacia, inesistenza etc del contratto - debbono essere proposte in sede fallimentare; non sono pertanto esperibili i procedimenti speciali di sfratto per morosità e di sfratto o licenza per finita locazione ex art.657 e segg cpc". Precisiamo che anche la prassi dei Tribunali liguri propende per l'inquadramento sopra delineato.

In definitiva, visto quanto sopra, riteniamo pertanto opportuno predisporre ed avviare, davanti al Tribunale Fallimentare: 1) domanda di ammissione al passivo relativamente al credito maturato (quale indennità di occupazione) prima della data della liquidazione giudiziale (sentenza del 01/06/23), con

richiesta di pagamento in prededuzione per la parte maturata successivamente. [...]; 2) domanda di restituzione e/o rivendica dell'immobile in oggetto ex art. 201 e ss Codice crisi impresa;";

- CHE, come precisato dai legali dello Studio Flick con e-mail del 25/10/2023, nella suddetta azione di restituzione e rivendicazione sono comprese anche quelle aventi ad oggetto lo sgombero della citata area identificata al Catasto Terreni al foglio 40, particella 188 (parte) e l'accertamento negativo circa il diritto di passaggio a favore della precedente locataria;

RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 24/11/2023, esecutiva a termini di legge, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale:

- a) ha autorizzato il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, per le ragioni esposte nella parte narrativa, ad agire in giudizio e ad avviare davanti al Tribunale Fallimentare: 1) domanda di ammissione al passivo relativamente al credito maturato (quale indennità di occupazione) prima della data della liquidazione giudiziale (sentenza del 01/06/2023), con richiesta di pagamento in prededuzione per la parte maturata successivamente; 2) domanda di restituzione e/o rivendica dell'area in oggetto ex art. 201 e ss Codice crisi impresa;
- b) ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un legale abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

VISTO il preventivo pervenuto al Comune in data 08/11/2023 ed assunto agli atti con il prot. n. 22958, conservato agli atti d'ufficio, formulato dallo Studio Flick Associazione Professionale, con sede in Genova (C.F. 95115500100 - P. IVA 01770950994), studio legale specializzato in materia di diritto civile immobiliare, concernente il servizio di rappresentanza legale per agire in giudizio ed avviare davanti al Tribunale Fallimentare: 1) domanda di ammissione al passivo relativamente al credito maturato (quale indennità di occupazione) prima della data della liquidazione giudiziale (sentenza del 01/06/2023), con richiesta di pagamento in prededuzione per la parte maturata successivamente; 2) domanda di restituzione e/o rivendica dell'area in oggetto ex art. 201 e ss Codice crisi impresa;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, lo Studio Flick ha richiesto un compenso pari ad Euro 8.681,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 12.666,63, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

ACCERTATO che per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto allo Studio Flick;

RICHIAMATE le dichiarazioni sostitutive di certificazione, in atti conservate, sottoscritte dai legali dello Studio Flick e acclamate al protocollo al n. 24956 in data 01/12/2023;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 06/09/2023 (valido fino al 04/01/2024), da cui risulta che lo Studio Flick Associazione Professionale è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell'Avv. Arturo Flick rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 15/11/2023, prot. 254394/2023;
- l'esito della consultazione del casellario delle Annotazioni Riservate ANAC, da cui risulta che non sono state individuate annotazioni per lo Studio Flick Associazione Professionale;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **ZBA3D9E08D**;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di affidare allo Studio Flick Associazione Professionale, con sede in Genova (C.F. 95115500100 - P. IVA 01770950994), il servizio di rappresentanza legale per agire in giudizio ed avviare davanti al Tribunale Fallimentare: 1) domanda di ammissione al passivo relativamente al credito maturato (quale indennità di occupazione) prima della data della liquidazione giudiziale (sentenza del 01/06/2023), con richiesta di pagamento in prededuzione per la parte maturata successivamente; 2) domanda di restituzione e/o rivendica dell'area in oggetto ex art. 201 e ss Codice crisi impresa;
2. di impegnare a favore del suddetto Studio Flick la spesa complessiva di **Euro 12.666,63**, di cui Euro 8.681,00 per onorario, Euro 1.302,15 per spese generali al 15%, Euro 399,33 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 2.284,15 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo **775/20** ad oggetto "*Incarichi di patrocinio legale*" (Mis. 08 - Progr. 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2023/2025 annualità 2023 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2023;
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);

4. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
6. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice identificativo di gara (CIG): **ZBA3D9E08D**;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 06 dicembre 2023

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa